

COMUNE DI L'AQUILA

Rep. N. 26688

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento del "Complesso aeroportuale dei Parchi" della Città dell'Aquila.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, addì ~~dieci~~ del mese di ~~luglio~~... nella sede comunale di Via F. Filomusi Guelfi,

Innanzi a me Avv. Carlo Pirozzolo, Segretario Generale del Comune di L'Aquila,

SONO COMParsi I SIGNORI:

1) Ing. Lucio Nardis nato a S. Demetrio ne' Vestini. il 05.11.1957, Dirigente del Settore Edilizia - Ufficio Sviluppo Aeroportuale del Comune di L'Aquila, in rappresentanza del Comune medesimo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e Regolamento di Dirigenza, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 558 del 05.08.1999 come successivamente modificato nonché ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 27.08.2009. Il numero di C.F. del Comune è: 80002270660.

2) Dott. Giuseppe Domizio Musarella nato a Reggio Calabria il 05/07/1965 che interviene al presente atto in qualità di Amministratore unico della Xpress S.r.l. impresa capogruppo del RTI - Xpress S.r.l. & Innovative Solution Italy Consorzio, giusto atto di raggruppamento temporaneo di imprese per notaio Pierluigi Ambrosone, registrato a Roma in data 02/04/2012 al n. 6127/17, che si allega alla presente sotto la lettera A);

Il numero di P.I. della Xpress s.r.l. è: 01434630800;

Il numero di P.I. della Innovative Solution Italy Consorzio s.r.l. è: 11538281004.

Detti intervenuti della piena capacità giuridica e della identità personale dei quali io Segretario sono personalmente certo e che di accordo e con il mio consenso, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

PREMESSO

- che, con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia Ufficio Sviluppo Aeroportuale n. 291 del 4 maggio 2011, in esecuzione dell'indirizzo espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21.9.2009, è stato disposto di provvedere all'indizione della procedura aperta di rilievo camunale per l'affidamento ventennale della gestione dell'Aeroporto dei Parchi della città di L'Aquila, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e secondo i parametri analiticamente indicati nell'avviso di gara, nonché di approvare l'avviso di gara ed il capitolato speciale d'appalto;

- che, con determinazione dirigenziale n. 66 del 7 dicembre 2011, è stato convalidato il verbale di gara del 22 novembre 2011 e, per l'effetto, la gestione è stata aggiudicata definitivamente al R.T.I. Xpress s.r.l. & Innovative Solution Italy Consorzio ed autorizzato l'affidamento della gestione nel pieno rispetto delle norme, patti e condizioni contenute nell'avviso di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto dallo stesso presentato.

- che il Sig. Giuseppe Domizio Musarella rappresentante del R.T.I. Xpress s.r.l., - Società Capogruppo - ed il Sig. Amato De Santis rappresentante della Innovative Solution Italy Consorzio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dal successivo art. 76, hanno dichiarato, come da documentazione in atti:

- che le società nonché i legali rappresentanti delle stesse non si trovano in alcuna delle situazioni di incapacità a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art. 10 della L.575/65 e ss.mm.ii., e che i medesimi sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm.ii.;

- che le società applicano ai lavoratori dipendenti, il vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso quello aeroportuale e agiscono, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti come disposto dall'art. 3, comma ottavo, del D.Lgs 454/1996 e successive modifiche ed integrazioni ;

- che il Sig. Giuseppe Domizio Musarella, legale rappresentante della Xpress s.r.l, società capogruppo del R.T.I., ed il Sig Amato De Santis rappresentante della Innovative Solution Italy dichiarano di impegnarsi, in caso di assunzioni, al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

- che, ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, così come previsto dalla Legge n. 266 del 22.11.2002, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società capogruppo.

- che le imprese facenti parti del RTI ed i loro legali rappresentanti dichiarano per se, per i soci ed amministratori di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

- che l'aggiudicatario della gara per la concessione della gestione del complesso aeroportuale dei Parchi della Città dell'Aquila, ha provveduto entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, alla presentazione all'ENAC della documentazione per



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of the sixth bullet point.

Handwritten initials or a signature in black ink, located at the bottom right of the page.

l'ottenimento della certificazione dell'aeroporto ai sensi del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", così come previsto dalla normativa vigente.

- Che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998, si procede alla stipula – stante l'urgenza – in pendenza del rilascio delle informazioni richieste in data 19.04.2012, relativamente alla posizione della Xpress s.r.l. e Innovative Solution Italy Consorzio, nonché delle persone elencate nella suddetta richiesta, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di recedere dal presente atto, qualora emergessero tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte delle suddette persone giuridiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto

TRA

Il Comune di L'Aquila, come sopra rappresentato, ed il R.T.I. "Xpress S.r.l. & Innovative Solution Italy Consorzio", e per esso dal sig. Giuseppe Domizio Musarella, amministratore unico della soc. Xpress a r.l., impresa capogruppo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina tutti i rapporti conseguenti all'affidamento della gestione ventennale del complesso aeroportuale dei Parchi della Città di L'Aquila sito in località Preturo.

1- L'attività di gestione dell'aeroporto ha per oggetto l'esercizio delle attività aeroportuali, definendo ed attuando le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto: la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensive dei beni demaniali, ed ogni altra attività a tal fine necessaria, nonché quelle accessorie, affini e complementari, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente di riferimento e del capitolato d'onori.

2- Il Concessionario gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo, per il

Concessionario, di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale.

3- Il Concessionario ha il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti in aeroporto. L' idoneità del Concessionario ad espletare le attività di cui in precedenza è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.

4- Il Concessionario dovrà, in particolare, assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali utilizzati per l'espletamento dei servizi, in particolare provvedendo - direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico produttive - alle seguenti attività:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti;
- pulizia di tutte le infrastrutture aeroportuali di pertinenza.

5- Il Concessionario dovrà provvedere all'espletamento, assumendo, a tal fine, la qualità di stazione appaltante, delle procedure per l'affidamento e la realizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali previsti nel Piano degli Investimenti.

6- Il Concessionario subentra al precedente gestore nei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti attività accessorie alla gestione e potrà in essere rapporti contrattuali finalizzati ad offrire all'utenza beni e servizi concernenti attività accessorie alla gestione, fino alla scadenza naturale e comunque per tutta la durata della concessione.

7- L'Ente Concedente effettuerà i controlli sulla gestione dei servizi aeroportuali oggetto della Convenzione di gestione, con particolare riferimento agli aspetti della qualità e della sicurezza.

8- L'Ente Concedente, nel caso in cui il Concessionario volesse apportare variazioni e/o aggiornamenti al programma approvato in sede di gara, verificherà la adeguatezza al programma degli interventi nonché la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto e rilascerà, se del caso, formale autorizzazione.

9- Dal momento della formale immissione in possesso del complesso aeroportuale, il Concessionario assumerà la responsabilità giuridica del custode, ai sensi dell' art. 2051 c.c. e di tutte le altre norme del codice stesso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata dell'affidamento della gestione è di anni 20 (venti) a far data dal formale affidamento e cioè dal primo marzo 2012 e dovrà esercitarsi in conformità alle norme

internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e commerciale e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra. In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento il Concessionario sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni già disciplinate nella presente convenzione.

ART. 3 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

L'Ente Concedente si impegna a versare un contributo fino ad un massimo di € 196.000,00/annui (€ centonovantaseimila/00) per tre anni, per lo start-up, l'innovazione, e tutte le opere di riqualificazione territoriale, al fine di accelerare e favorire le attività ed i progetti innovativi, a parziale copertura delle spese necessarie. L'utilizzo da parte del Concessionario delle somme erogate a titolo di contributo, dovrà essere oggetto di specifico rendiconto all'Ente Concedente.

ART. 4 – REVISIONE DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Ai sensi delle disposizioni della Direttiva 12.09.2007 n. 135/T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante la gestione totale di aeroporti con traffico inferiore a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale, il periodo di durata della concessione è soggetto a revisione quadriennale in relazione alla attuazione del programma di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione del piano degli investimenti ed al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento.

All'esito di tale procedura è in facoltà delle parti individuare le eventuali misure per l'adeguamento del rapporto.

Sulle valutazioni operate dall'Ente Concedente in sede di revisione delle condizioni della concessione, prima dell'emanazione di ogni provvedimento e/o dell'espressione di ogni scelta, è richiesto il parere – non vincolante – del Comitato Etico, che è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza del parere nei tempi convenuti, l'Ente Concedente procede alla revisione.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere con oneri a proprio carico:

- a. ad assicurare la gestione del complesso dei beni aeroportuali, delle attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa ~~per lo svolgimento delle attività aeronautiche generali~~ comunque compatibili con l'operatività aeroportuale;
- b. a mantenere in esercizio lo scalo aeroportuale, senza soluzione di continuità con il precedente gestore, per lo svolgimento dell'attività turistica e civile;

- c. ad erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza;
- d. a condurre la gestione in modo da tendere all'equilibrio economico – finanziario assicurando una sana ed efficiente gestione aziendale, improntata al contenimento dei costi ed al migliore impiego delle risorse disponibili;
- e. ad assicurare che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto stipolino polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi;
- f. a predisporre, al fine di disciplinare l'attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto aeroportuale, lo schema di Regolamento di scalo conforme alle previsioni dell'art. 2 della legge n.265/2004;
- g. a garantire il rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza, come previsto nella Carta dei servizi adottata ai sensi della normativa vigente;
- h. ad adottare le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e degli Enti di Stato operanti in aeroporto;
- i. a presentare annualmente all'Ente Concedente ed al Comitato Etico, indipendentemente dalla revisione quadriennale di cui al precedente articolo 4 una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti nonché a comunicare i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione;
- j. all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra;
- k. ad assicurare i servizi antincendio e di pronto soccorso sanitario come previsto dalle vigenti normative aeronautiche.

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1- Il Concessionario deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguata a garantire l'attività di gestione aeroportuale secondo quanto previsto nella Convenzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2- Il Concessionario, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni, sarà tenuto ad assumere il personale già dipendente del gestore uscente, suddiviso per qualifica, mansione svolta, costo complessivo, tipologia di concessione ed anzianità lavorativa e ad assicurare al personale dipendente l'applicazione del "Contratto collettivo nazionale per il personale di terra

del trasporto aereo e delle attività aeroportuali" ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del Contratto collettivo per i servizi accessori.

3- L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento, suddiviso per qualifica e costo complessivo, deve essere comunicato al Concessionario 40 giorni prima dell'inizio del servizio.

4- Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale dipendente sarà a carico del Concessionario.

5- Nel caso di ulteriore necessità dovrà considerarsi prioritariamente la possibilità di assumere personale residente nel territorio provinciale, compatibilmente con i parametri fissati dal Gestore nei "Piani di sviluppo industriale" e con le esigenze aziendali nella gestione delle risorse umane, legate alle professionalità e peculiarità delle attività svolte e dei servizi offerti.

ART. 7 - REGIME DEI BENI E POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

1- L'affidamento della gestione del complesso aeroportuale comporterà il conferimento in uso al Concessionario, con appositi verbali di consegna e consistenza indicanti lo stato d'uso e conservazione con relative planimetrie ed eventuali diritti reali in essere, delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale o, comunque, connessi alla gestione, nonché delle attrezzature funzionali all'erogazione del servizio.

2- Per l'espletamento del servizio, il Concessionario avrà facoltà di utilizzare anche beni, impianti ed attrezzature di sua proprietà, in comodato, affitto o altro.

3- Le eventuali migliorie infrastrutturali, le variazioni, gli aggiornamenti e le eventuali nuove costruzioni dovranno essere approvate dall'ENAC, previa verifica della conformità degli stessi al Piano degli investimenti, al P.R.G. in vigore nel Comune dell'Aquila e tenuto adeguato conto dei periodi di ammortamento degli stessi nonché della congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti nel complesso aeroportuale.

4- La realizzazione delle opere di cui sopra (art. 7 comma 3) avverrà sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale carico del Concessionario, il quale sarà tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, il ruolo di stazione appaltante.

5- Alla scadenza della Concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'Amministrazione Comunale, in contraddittorio con il Concessionario, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.

6- L'Amministrazione, al termine della Concessione, riacquisisce il pieno possesso, libero da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi esistenti; quanto alle opere legittimamente realizzate dal Concessionario o da terzi sul sedime aeroportuale, dietro autorizzazione

dell'ENAC, nel corso della gestione - anche se realizzate su aree entrate a far parte del sedime aeroportuale successivamente alla stipula della Concessione - trova applicazione analogica l'art. 936 c.c. limitatamente a quei beni i cui piani di ammortamento della spesa non siano giunti a scadenza e, in tal caso, con la sola valutazione della parte di spesa che non sia già stata ammortata, ulteriormente ridotta in relazione allo stato di uso in cui versa il bene stimato.

7- I beni mobili e le attrezzature acquistati a spese del Concessionario nel periodo di affidamento, rimangono di proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti.

8- Contestualmente alla stipula della Concessione, la Società di Gestione dovrà presentare un Programma di intervento, comprensivo del Piano degli investimenti e del Piano-economico-finanziario, che recepisca le previsioni della proposta tecnico gestionale di cui all'offerta.

9- Tutti i programmi e piani di competenza della Società di Gestione dovranno essere elaborati tenendo conto del Regolamento (CE) n. 785/2004 e di tutte le norme di sicurezza in tema di costruzione, esercizio e gestione di aeroporti e linee aeree; inoltre dovranno essere elaborati ed attuati tenendo presente che le eventuali edificazioni da realizzare, comunque in conformità della norma P.R.G. (art. 33 N.T.A.) dovranno essere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.

ART. 8 - RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA.

1- Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone e/o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della presente Concessione secondo il Regolamento CE n. 1177/2009.

2- Su tutti i beni destinati, direttamente o indirettamente, alla gestione aeroportuale ed alle aree annesse, il Concessionario è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore assicurato non inferiore a € 2.000.000,00 (€ duemilioni,00) e comunque soggetto ad adeguamento ISTAT nel corso del rapporto.

3- Il Concessionario dovrà provvedere, inoltre, alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'espletamento della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che, comunque, possano derivare alle Amministrazioni e agli Enti presenti in aeroporto e a terzi per un massimale non inferiore a quello prescritto dalle autorità tutorie (ENAC) e comunque soggetto ad adeguamento ISTAT nel corso del rapporto.

ART. 9 - GARANZIE FINANZIARIE



1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti il Concessionario ha presentato polizza fideiussoria della Creocapital s.p.a.- Agenzia di Roma n.36878.002.11625 del 23.04.2012 dell'importo di € 200.000,00 per il periodo di start-up di anni tre.
2. Decorso il periodo di start-up di anni tre e nelle ipotesi di revoca o di decadenza, l'Ente Concedente autorizzerà lo svincolo della suddetta cauzione, previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte del Concessionario e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni del Concessionario stesso o dei suoi agenti.
3. L'Ente concedente potrà procedere, senza diffida o procedimento alcuno, in tutto o in parte, all'incameramento della cauzione, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili al Concessionario, fatto salvo, comunque, il diritto dell'Ente Concedente stesso al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 10 PROVENTI

Costituiscono proventi del Concessionario:

- a) i diritti per l'uso dell'aeroporto;
- b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
- c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza
- d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché per l'utilizzazione di aree e impianti aeroportuali da parte di terzi.
- e) Qualunque altra entrata o profitto derivante dall'utilizzo ed impiego dei beni oggetto della concessione.

ART. 11 - SUBCONCESSIONI

- 1) E' consentito, previa autorizzazione dell'Ente concedente, l'affidamento in sub concessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
- 2) E' consentito, previa comunicazione scritta all'Ente concedente, l'affidamento in sub concessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi, ed a tutte le attività funzionali alla riqualificazione ed allo sviluppo del territorio circostante, a soggetti pubblici e privati nel rispetto dei piani di utilizzo previsti ed approvati e nel pieno rispetto della normativa di riferimento.
- 3) I rapporti di sub concessione di cui ai commi 1) e 2) devono contenere la clausola di rispetto dei Regolamenti adottati dal Concessionario ai sensi della normativa vigente, non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

- 4) Il Concessionario controlla che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'espletamento della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

ART. 12 – PENALI

- 1- Qualora, a seguito di verifiche, dovessero riscontrarsi eventuali inadempienze, imputabili al Concessionario, rispetto a quanto previsto dal Codice della navigazione o dalla Convenzione di gestione, previa contestazione degli addebiti da parte dell'Ente Concedente, verranno determinate in contraddittorio tra le parti, le azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati, fissando i tempi di rientro.
- 2- Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle misure correttive, l'Ente Concedente - fermo restando l'obbligo per il Concessionario di provvedere entro un ulteriore termine fissato dallo stesso Ente Concedente - impone al Concessionario il pagamento di una penale non inferiore ad € 300,00 giornalieri, fino al completamento delle azioni correttive delle irregolarità contestate.
- 3- In caso di ulteriore mancata attuazione delle azioni correttive richieste, il Concessionario incorre nella revoca dalla concessione.
- 4- La penale di cui sopra si applica anche in caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 5 lett. b) e c).

ART. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) Fatti salvi i casi di revoca della concessione per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, la revoca della concessione avrà luogo nei casi di:
- a) Gravi e/o reiterate violazioni del Codice della Navigazione o nei casi di gravi inadempienze nell'esercizio e/o reiterate violazioni della convenzione per l'affidamento della gestione imputabili al Concessionario;
 - b) Gravi violazioni della disciplina relativa alla sicurezza;
 - c) Perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" dell'ENAC;
 - d) mancata attuazione del programma di intervento e/o del piano degli investimenti.
 - e) Eventi dai quali risulti che la concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto.
- 2) Il Concessionario decade automaticamente dalla concessione e la convenzione per l'affidamento della gestione si risolve di diritto nel caso di:
- a) Fallimento del Concessionario;

- b) Mancata apertura dello scalo all'attività commerciale e/o di aviazione generale.
- 3) A seguito della revoca o della decadenza di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'Ente Concedente viene reimmesso nel possesso dei beni oggetto della concessione fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile per eventuali danni causati da azione od omissione del Concessionario.
 - 4) In ogni caso, al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza suddette, l'Amministrazione può accordare una proroga al concessionario, nonché fissare un termine entro il quale l'interessato possa presentare le proprie deduzioni, ai sensi dell'art. 47 II comma del vigente Codice della Navigazione.
 - 5) A seguito della revoca o della decadenza di cui ai precedenti punti 1) e 2), al Concessionario non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.

ART.14 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie inerenti l'esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato, le parti eleggono esclusivamente competente il Foro di L'Aquila.

ART. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO

- 1- Ai fini della regolarizzazione dei rapporti intercorrenti con l'Amministrazione Comunale, Il Concessionario elegge domicilio presso il complesso aeroportuale stesso.
- 2- A tale domicilio verrà inviata ogni comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

- 1) La convenzione per l'affidamento della gestione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore. (ai sensi art. 1339 cc.).
- 2) Per quanto non espressamente contemplato nella convenzione, si intendono espressamente richiamate, oltre alle leggi vigenti, le disposizioni del Codice della navigazione, del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" dell'ENAC ed in genere, la specifica normativa di regolamentazione del settore nonché le norme del capitolato d'onori.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula della Convenzione tra il Concessionario e l'Ente Concedente, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.

ART.18 - L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 19 - Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo precedente, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 20 - Il Comune dell'Aquila, come sopra rappresentato, ai sensi degli artt. 13 e 18 del D.lgs n. 196/2003 informa il Gestore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.21 - Le parti sono tenute ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 21 del D.L. n. 5 del 9.2.2012.

ART. 22 - Agli effetti fiscali il valore presunto della presente convenzione è di € 200.000,00 (€ duecentomila/00).

Al presente atto si allegano, perché ne facciano parte integrante e sostanziale:

A) Atto di costituzione RTI e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, registrato a Roma dal notaio Pierluigi Ambrosone in data 02/04/2012 al n. 6127/17;

B) Capitolato d'oneri.

Anche se non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto, l'offerta tecnica aeroporto QAQ, presentata dal RTI.

Io Segretario ho ricevuto e steso il presente atto che, previa lettura alle parti contraenti, con esclusione degli allegati che le parti dichiarano di ben conoscere e mi dispensano dalla lettura, è stato dalle medesime riconosciuto come conforme alla loro volontà.

Dopo di che l'atto stesso, che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e che consta di pagine dodici compresa la presente, su fogli bollati con marche da € 14,62, viene meco firmato da tutti gli intervenuti come segue:

IL DIRIGENTE

P. IL RTI

IL SEGRETARIO GENERALE

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. They are written over the printed labels for the signatories.